SENT 10040/21

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

I^ Sezione penale

La Corte, riunita in camera di consiglio, composta dai seguenti Magistrati:

dott. Luca GHEDINI — Presidente

dott. Enrico SARACINI — Consigliere

dott. Stefania DI RIENZO — Consigliere relatore

in esito all'udienza camerale del 1 luglio 2021 ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale n. 37/2021 R.G. MAE, avente ad oggetto la richiesta di consegna di [redacted], nato a [redacted] il [redacted] - arrestato il 16.06.2021 alle ore 00.15 dalla Questura di Piacenza U.P.G.S.V. per fini di consegna, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Piacenza - presente - in atto sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, disposta con ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 18 giugno 2021.
Difeso di fiducia dall'Avv. [redacted] del Foro di Piacenza -presente-

FATTO E DIRITTO

1.In data 17.06.2019 veniva emesso mandato di arresto europeo dall' Autorità Giudiziaria della Romania (Local Court di Maramures) per il reato di lesioni personali gravi- tentativo di omicidio commesso il 15.09.2013 in Romania, per il quale [redacted] è stato condannato con sentenza N. 219 in data 19.12.2018 esecutiva il 14.06.2016 alla pena di 5 di reclusione (**artt: 32, 188, 5 del codice penale rumeno) come descritto nel Form A. Riferimento Schengen ID n. ROIGP0115318869000001.**
In data 16 giugno 2021 [redacted] veniva tratto in arresto dalla Questura di Piacenza in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso da Sirene.
In data 18 giugno 2021 veniva ordinata la traduzione di [redacted] davanti al Consigliere delegato dal Presidente di questa Corte d'Appello per procedere all'interrogatorio di garanzia e all'identificazione personale.
In quella sede, [redacted] **ha negato** il consenso alla consegna all'Autorità Giudiziaria della Romania.
Il Procuratore generale ha chiesto la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.
Il difensore si è opposto.
In pari data il Consigliere delegato ha disposto la convalida dell'arresto e l'applicazione della detenzione carceraria, fissando per il prosieguo l'odierna udienza.
2. All'udienza camerale odierna, previe citazioni di rito, [redacted] è presente;
- il Procuratore Generale ha chiesto darsi corso alla consegna;
- il Difensore si è opposto evidenziando che [redacted] è coniugato con [redacted] (nozze celebrate in [redacted] il [redacted]) con la quale ha un figlio nato il [redacted] e la sua famiglia ha la residenza a [redacted] in via [redacted]. Ha chiesto il difensore che [redacted] sia ammesso a scontare la pena in Italia con rifiuto facoltativo della consegna ex art. 18bis L. 69/2005.

****

Nel merito, osserva la Corte:

- che il mandato di arresto europeo contiene i requisiti stabiliti dall'art. 6 della legge n. 69/2005 e, segnatamente, la descrizione e la qualificazione giuridica del fatto nonché gli elementi in base ai quali la fattispecie penale è contestata all'imputato nonché la pena massima prevista (lett. d, e ed f);
- che la richiesta di consegna è stata ritualmente formulata;
- che i fatti per i quali è stato emesso il mandato di arresto europeo sono previsti, in osservanza del principio di reciprocità, come reato anche dalla legge italiana (art. 7, comma 1, della legge n. 69/2005), e che per gli stessi é prevista una pena detentiva da uno a cinque anni (art. 7 comma 3 della citata legge): in particolare, [redacted] è stato condannato alla pena di anni 5 di reclusione per avere, in concorso con [redacted] sferrato due colpi di coltello alla schiena di [redacted] (artt. 56, 575 c.p.);
- che l'arresto è stato ritualmente convalidato e l'arrestato é stato sentito nel termine di cui all'art. 13 della legge 69/2005, senza prestare consenso alla sua consegna;
- che, alla luce della documentazione prodotta dal difensore del condannato emergono condizioni ostative alla consegna di cui all'art. 18 della legge n. 69/2005 in quanto, ai sensi dell'art. 18-bis L. 69/2005, [redacted] ha provato di essere stato residente in Italia dal 21.12.2006 al 13.8.2012 ([redacted]) e di avere radicamento familiare, essendo coniugato con [redacted] residente in [redacted], ed in possesso di contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- [redacted], inoltre, è padre di un figlio minorenne ([redacted] nato il [redacted]) e gode di riferimenti abitativi nel territorio Italiano.
- che vi sono elementi tali da fondare un rifiuto facoltativo per espiazione pena in Italia previo riconoscimento della sentenza straniera n. 219 emessa il 19 dicembre 2018 da Corte d'Appello di Cluy (Romania), definitiva il 14 giugno 2019, per il reato di cui agli artt. 56 , 575 c.p.

  I fatti per i quali è stato emesso il mandato di arresto europeo risalgono al 15 settembre 2013 e fanno riferimento ad un reato di tentato omicidio con conseguente sussistenza delle condizioni per il riconoscimento di sentenza straniera.

P.Q.M.

Visti gli artt. 730 c.p.p., 18-bis legge 69/2005,

dispone il riconoscimento della della sentenza n. 219 emessa il 19 dicembre 2018 da Corte d'Appello di Cluy (Romania), definitiva il 14 giugno 2019, per il reato di cui agli artt. 56, 575 c.p. commesso in Romania il 15 settembre 2013 agli effetti di espiazione pena in Italia e, per l'effetto,

rifiuta la consegna di [redacted] nato in [redacted] il [redacted] sulla base del mandato di arresto europeo N. 37/2021 emesso in data 17 giugno 2019 dall'Autorità Giudiziaria della Romania (Local Court di Maramures).

Visto l'art. 299 c.p.p.

Rigetta -allo stato- l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere così come formulata in sede di conclusioni.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio dell'1 luglio 2021.

I Consiglieri

Stefano D'Orazio

Il Presidente

Depositato e letto in udi. 01/07/21

IL CANCELLIERE
Dario TONELLOTTO